

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2605

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCO SARTORI, BAMPO, BONATO, AIMONE PRINA, MAGNABOSCO, POLLI, BERTOTTI, NEGRI, FRONTINI, BRAMBILLA, MATTEJA, DOSI, GIANMARCO MANCINI, ONGARO, CALDEROLI, MAZZETTO, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO, TERZI

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di abolizione dell'integrazione al trattamento minimo e per la concessione dell'assegno perequativo sociale ai pensionati ultrasessantacinquenni titolari di posizione assicurativa di importo inferiore al minimo

Presentata il 29 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le nuove regole introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a partire dal 1° gennaio 1993, privano dell'integrazione al minimo i pensionati e soprattutto le pensionate il cui reddito, cumulato con quello del coniuge, superi di tre volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ogni anno.

Nel momento in cui viene proposto il pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle strutture centrali e periferiche dei partiti politici rappresentati in

Parlamento, maggiorando fino a cinque anni l'anzianità contributiva dei soggetti interessati, con un aggravio particolarmente severo per il bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ci sembra assurdo che gli unici a pagare immediatamente il peso della maggiore severità introdotta in tema di trattamento pensionistico siano quasi esclusivamente quelle donne sposate le quali, avendo lavorato in anni lontani, giunte a cinquantacinque anni col minimo dei quindici anni di contributi richiesti dalla normativa antecedentemente in vigore, si vedono proporre una pensione di cinquantamila o

centomila lire mensili in quanto il reddito cumulato della famiglia supera, alla data del 1° gennaio 1993, la « favolosa » cifra di lire 22.532.000 lorde. E tutto questo da un giorno all'altro.

È da considerare inoltre che è stato introdotto il criterio della gradualità non solo per l'elevazione dell'età pensionabile, da sessanta a sessantacinque anni per gli uomini e da cinquantacinque a sessanta anni per le donne, ma anche per il requisito minimo in tema di anzianità lavorativa, portato da quindici a venti anni, e soprattutto per la parificazione al trattamento INPS dei pensionati statali, i quali, se aventi più di otto anni di anzianità lavorativa, continuano a godere della possibilità di richiedere la pensione di anzianità in età ancora relativamente giovane.

Tenendo conto delle disastrose condizioni del bilancio dello Stato, la presente

proposta di legge vuole offrire ai lavoratori che si trovino nelle condizioni sopra descritte una riduzione progressiva dell'integrazione al minimo per il periodo 1993-2000, fino ad azzerarlo nel 2001 e, dopo tale data, in sostituzione della pensione non integrata al minimo, un assegno pari a quello della pensione sociale in vigore al 1° gennaio dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età, purché il reddito, escluso quello della casa di abitazione e quello della pensione non integrata al minimo ed incluso quello del coniuge convivente, non sia superiore a tre volte l'importo del trattamento minimo INPS.

Si tratta di offrire un risarcimento equo, lontano nel tempo per la maggioranza dei soggetti e quindi non immediatamente gravante sui bilanci del maggiore istituto previdenziale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

« 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1993, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'Ente nazionale di assistenza per gli esercenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) è concessa integralmente qualora:

a) la persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, possieda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per un importo non superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

b) la persona coniugata, non legalmente né effettivamente separata, possieda redditi propri per un importo non superiore a quello di cui alla lettera a), ovvero redditi che, cumulati con quello del coniuge, costituiscano un importo non superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito

dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 01-bis. L'integrazione al trattamento minimo è ridotta, qualora il reddito superi i limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nella misura di seguito indicata e alle seguenti scadenze:

a) all'80 per cento dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994;

b) al 60 per cento dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996;

c) al 40 per cento dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998;

d) al 20 per cento dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000.

02-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, ai lavoratori titolari di unica posizione assicurativa la cui integrazione al minimo sia stata ridotta come indicato dal comma 01-bis, al compimento del sessantacinquesimo anno di età è riconosciuto automaticamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), se superiore alla pensione spettante ed in sostituzione di questa, un assegno mensile per tredici mensilità pari all'importo della pensione sociale. Tale assegno, denominato assegno perequativo sociale, segue nel tempo la dinamica della pensione sociale ».

ART. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un apposito fondo, da finanziare con stanziamenti da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.